COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

Prot. n. 15363

Vado Ligure lì 14.08.2014

AL GRUPPO CONSILIARE VIVERE VADO
SEDE

OGGETTO : RISPOSTA A INTERPELLANZA SU RITIRO DEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SUI DRAGAGGI

In risposta allavVs. interpellanza pervenuta in data 28.07.2014 e acclarata al n. di prot. 14232 si comunica quanto segue :

- l'adozione della decisione del ritiro del ricorso con deliberazione di Giunta non è volta a sminuire le prerogative del Consiglio Comunale ma a rispettare l'assegnazione di precise competenze che la legge stabilisce : il combinato disposto degli art. 6 tuee.ll. e 73 dello Statuto Comunale individua per la costituzione in giudizio (e relativo ritiro di costituzioni in giudizio in precedenza statuite) la competenza della Giunta . Per inciso sulla decisione di ricorrere al TAR o al Consiglio di Stato non risulta che la precedente Amministrazione abbia coinvolto il Consiglio Comunale.

- in merito ai futuri dragaggi la Giunta ha voluto definire precise garanzie per il futuro essendo perfettamente consapevole che sono previsti. Il ricorso non avrebbe garantito – anche in caso di esito positivo per il comune – che i futuri dragaggi seguissero la procedura richiesta dal Comune con il ricorso (cioè l'attivazione della bonifica) tanto più che la nuova normativa intervenuta -art. 48, comma 1, del Decreto legge n. 1 del 24/01/2012, conv. in Legge 24 marzo 2012 n. 27- che ha modificato l'art. 5 bis, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, disponendo quanto segue: *I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.* (cioè vale a dire con la procedura seguita dalla Regione nell'impugnato decreto autorizzativo dei dragaggi sul campo prove) *I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale* (e cioè vale a dire proprio l'uso dei materiali derivanti dai dragaggi fatto nel caso di interesse di Vado Ligure) .Quindi il Comune ha ottenuto tutele aggiuntive rispetto a quanto la legge attuale prescrive.

- l'autorizzazione ai dragaggi è e resta un atto amministrativo di competenza esclusiva della Regione, di qui il limitato interesse comunale a definire con la sentenza della massima autorità giudiziaria amministrativa nazionale quali siano le procedure giuridicamente applicabili al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Piazza S. Giovanni Battista 5
Tel. 019.88.63.50
Fax 019.88.02.14

Member of CISQ Federation
RINA
ISO 14001:2004
Certified Environmental System
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
www.comune.vado-ligure.sv.it
C.F./P.IVA 00251200093

- rispetto al fatto che i miglioramenti ottenuti siano derivati dall'esistenza del ricorso stesso si spiega facilmente con la nota circostanza che in ogni ricorso c'è un'alea, un'incertezza obiettiva sull'esito, perciò chiudere la vertenza prima della decisione fa sempre ottenere qualcosa in più proprio per l'intrinseca incertezza del suo esito. Ma ciò vale da entrambe le parti : anche il Comune poteva avere un esito sfavorevole con le relative conseguenze (applicazione procedura adottata dalla regione per l'autorizzazione dei primi dragaggi, niente controlli aggiuntivi, condanna alle spese legali altrui, condanna alle spese degli accertamenti tecnici);

- in merito alla possibilità di richiedere "un preventivo" sulle spese legate alla verificazione disposta dal Cons. di Stato e poi porle "a carico dell'investimento globale" giova ricordare che il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 3254 del 2014 ha stabilito diversamente : accertamento con costo indefinito – solo in via d'anticipo 15.000 euro – a carico del ricorrente. Non sono decisioni nella disponibilità delle parti: è il giudice che decide.

- circa la ritenuta non adeguatezza degli accertamenti concordati si ribadisce che l'Amministrazione ritiene esaustiva e adeguata fonte di garanzia e tutela dell'ambiente la previsione di :

- Maggior numero di punti di campionamento per le indagini aggiuntive (10 punti aggiuntivi) rispetto a quelle imposte dalla legge tempo per tempo vigente;
- Effettuazione della rilevazione di tutti gli inquinanti previsti dalla tabella inclusa nella delibera della Giunta Regionale n. 955/2006;
- Servizi di monitoraggio consultabili in *webgis* (monitoraggio torbidità piattaforma, monitoraggio dei polveri, monitoraggio della torbidità al livello della diga). Detti servizi sono consultabili on line con apposite credenziali di autenticazione fornite al settore Ambiente del Comune;

A disposizione per ogni chiarimento porgo cordiali saluti.

IL SINDACO
D.ssa Monica Giuliano